

Opere pie, le quali devono essere regolate secondo i fini a cui devono provvedere.

Vi sono però funzioni erogative che si connettono necessariamente alle disposizioni amministrative e che hanno carattere generico: esse devono di conseguenza trovar posto nella legge che disciplina l'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di Beneficenza, salvo ad essere richiamate nelle leggi particolari erogative.

La sanzione legislativa poi non deve e non può aver carattere precario, fatta eccezione per le disposizioni transitorie, ma deve estendere i suoi effetti fino a quando non si provveda con altra legge.

Così non si assisterà allo spettacolo molto poco edificante di un intero titolo della legge 17 luglio 1890 — il VI — che, compiute le concentrazioni, i raggruppamenti, le trasformazioni e le inversioni fra le Istituzioni in essere all'atto dell'andata in vigore della legge, rimarrà quasi completamente lettera morta.

Premesso questo, la legge dovrà essere precisa, breve, imperativa: fissare principî generali, e lasciare che nell'ambito di questi le amministrazioni si disciplinino coi loro statuti e coi loro regolamenti: non moltiplicare organismi inutili e imbarazzanti, ma lasciar campo a forme rapide e pronte di gestione, che permettano di raggiungere i fini che la beneficenza si propone, prima che tali fini, nella remora degli obblighi burocratici, siano resi inutili: non creare incompatibilità assurde, che impediscono ai buoni di concorrere nelle amministrazioni, ma allontanare solo gli elementi che vi è fondato motivo di ritenere dannosi e pericolosi: non stabilire fòri speciali per determinare le responsabilità degli amministratori, ma lasciare libero campo al diritto comune, chiamando solo l'Ente o l'Autorità preposta alla sua vigilanza a riconoscere e perseguire tali responsabilità: determinare esattamente le funzioni di tutela e di sorveglianza: stabilire il principio che lo Stato possa, con leggi speciali, provocare provvedimenti di concentrazione, di raggruppamento, di trasformazione e d'inversione, così in linea generale, come in linea singolare: affermare l'obbligo nello Stato di disciplinare l'erogazione della beneficenza con apposite leggi, che ad ogni forma erogativa si riferiscano: concedere speciali franchigie, per facilitare l'osservanza delle norme fiscali, e ciò all'intento di semplificare le amministrazioni: creare finalmente un Ufficio centrale di beneficenza, emanazione delle istituzioni stesse, che contri-